Pubblicato il 13/01/2021

**N. 00402/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 08978/2020 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8978 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cammarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno e Questura di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

della nota della Questura di Roma divisione polizia amministrativa, prot. div III^ cat. 16b/6g cont gpg, datata 23.10.2020 e ricevuta a mezzo pec in pari data di diniego di accesso agli atti e documenti relativi all'istruttoria del procedimento amministrativo finalizzato alla reiezione dell'istanza di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, a tassa ridotta, presentata dall'istituto di vigilanza -OMISSIS- in data 19.9.2020, del quale è stato comunicato l'avvio, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, dalla questura di Roma con nota prot. div III^ cat. 16b/6h cont. gpg, datata 12.10.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;

In data 19.9.2020 -OMISSIS-presentava istanza per il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta in favore del ricorrente.

L’interessato premette che con comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale del 12.10.2020 gli è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla reiezione dell’istanza di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale, sulla base della seguente motivazione: “…*in quanto, dagli accertamenti esperiti, è emerso che la S.V. risulta convivente con soggetti gravati da plurimi e qualificati pregiudizi di polizia. Ciò induce a ritenere che la S.V. non sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, indispensabili per il conseguimento ed il mantenimento dei titoli di Polizia richiest*i”.

In data 22.10.2020 il ricorrente, ai sensi dell’art. 25, 2° comma, legge 241/90 ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti posti a fondamento del procedimento amministrativo finalizzato alla reiezione dell’istanza di rinnovo presentata (come da preavviso ex art. 10 bis).

La richiesta è stata motivata con l’esigenza di prendere conoscenza degli atti di istruzione in possesso dell’amministrazione al fine di presentare osservazioni e documentazione atta a confutare le ragioni a fondamento della prospettata reiezione.

La Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa, con nota del 23.10.2020, protocollo DIV III^ CAT. 16B/6G CONT GPG, ricevuta in pari data a mezzo pec, ha respinto la domanda di accesso, con la seguente motivazione “*In risposta a quanto richiesto con P.E.C. del 22.10.2020, inviata alla Scrivente per conto del nominato in oggetto, si comunica che non è possibile estrarre copia degli atti richiesti in quanto non ostensibili, a norma dell’art. 3 del D.M. 415/1994*”.

L’interessato ha impugnato il predetto diniego deducendo i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli arti. 1, 3, 22, 24 e ss., legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’ art. 3 del d.m. n. 415/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.p.r. n. 352 del 1992; violazione e falsa applicazione dell’ art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia.

Rilevato che il ricorso introduttivo ha ad oggetto il diniego di accesso a documenti inerenti il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta in favore del ricorrente.

Considerato che, nella memoria in data 4.12.2020, la Questura di Roma, nel replicare al ricorso avverso il diniego di accesso, ha osservato che il diritto alla difesa del ricorrente non sarebbe stato precluso, in quanto lo stesso ricorrente in sede di ricorso ha ammesso di vivere “*esclusivamente con la propria moglie, e, pertanto, è facilmente desumibile chi sia il controinteressato a cui ci si riferisce*”.

Considerato, altresì, che l’istanza di accesso trae origine dalla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale del 12.10.2020 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla reiezione dell’istanza di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale, sulla base della seguente motivazione: “…*in quanto, dagli accertamenti esperiti, è emerso che la S.V. risulta convivente con soggetti gravati da plurimi e qualificati pregiudizi di polizia. Ciò induce a ritenere che la S.V. non sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, indispensabili per il conseguimento ed il mantenimento dei titoli di Polizia richiesti*”.

Rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto alla Questura di Roma e che risulta necessario, ai sensi degli articoli 49 e 116, comma 1, c.p.a., disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie convivente del ricorrente che, sulla base di quanto sopra osservato, appare allo stato unica controinteressata alla ostensione.

Ritenuto, pertanto, che la pronuncia sull’impugnato diniego di accesso appare preclusa dall’incompletezza del contraddittorio con la controinteressata nei cui confronti parte ricorrente è onerato a notificare il ricorso nei modi ordinari entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza depositando, nei successivi ulteriori 15 giorni, la prova dell’avvenuta notifica presso la Segreteria di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dispone la integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 17 marzo 2021.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la consorte dello stesso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Vincenzo Blanda** |  | **Francesco Arzillo** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |